

Garante del Codice di Comportamento Sportivo

Regolamento



Garante del Codice di Comportamento Sportivo
Stadio Olimpico Curva Sud – Gate 23
00135 - ROMA
e-mail: garante@coni.it

Deliberato dalla Giunta Nazionale il 26 marzo 2012

TITOLO I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo (d'ora in poi "Garante"), nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti nei casi di sospetta violazione del Codice di Comportamento Sportivo (d'ora in poi "Codice"), in attuazione dell'articolo 13 bis dello Statuto del CONI.

Art. 2

Ambito di applicazione

La disciplina del presente Regolamento trova applicazione in tutte le ipotesi di sospetta violazione del Codice, alla cui osservanza sono tenuti i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite (d'ora in poi Organismi sportivi), in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive (d'ora in poi "Tesserati"), nonché i componenti degli organi centrali e periferici del CONI.

TITOLO II
GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Art. 3

Il Garante

1. Il Garante è nominato, in ragione della sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato.
2. Il Garante viene nominato, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, dal Consiglio Nazionale del CONI con la maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti con diritto di voto.
3. Il Garante svolge le funzioni previste dallo Statuto del CONI, in conformità alle disposizioni al presente Regolamento, in piena autonomia ed indipendenza. Al momento della nomina sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegna ad esercitare le proprie funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza. L'incarico di Garante è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o di giustizia di Organismi sportivi o del CONI.

Art. 4

Sede ed Ufficio di Segreteria

1. Il Garante ha sede in Roma, presso il CONI. Svolge le proprie attività avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria (di seguito "Segreteria"), appositamente istituito dal CONI.
2. La Segreteria assiste e coadiuva il Garante e ne attua le direttive. Ha compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato, nonché funzioni di mero controllo formale degli atti.

3. Alla Segreteria è preposto un Responsabile, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, cui è demandato il compito di determinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento, in ossequio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. La documentazione agli atti del Garante deve essere mantenuta, a cura della Segreteria, in archivio fino ad 1 (uno) anno a far data dalla decisione.

Art. 5

Obbligo di riservatezza

Il Garante, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente gli argomenti trattati ed i procedimenti in corso.

Art. 6

Compiti del Garante

1. Il Garante adotta istruzioni e vigila sulla corretta attuazione del Codice, segnala d'ufficio o laddove attivato a norma dell'art. 7 del presente Regolamento, ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, i casi di sospetta violazione, da parte dei Tesserati, delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari degli Organismi sportivi che si presumono violate, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull'attività conseguente.
2. Al Garante è preclusa ogni segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi su procedimenti in corso nell'ambito dei medesimi organi o su fatti che abbiano formato oggetto di giudizio da parte degli stessi o per i quali i regolamenti federali prevedano termini perentori di impugnativa.
3. Nei confronti dei componenti gli organi centrali o periferici del CONI il Garante è attivato con le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento, ed irroga direttamente le sanzioni disciplinari qualora siano accertate violazioni del Codice.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 7

Avvio del procedimento su denuncia

1. E' legittimato ad attivare il procedimento dinanzi al Garante il soggetto affiliato o tesserato (di seguito "Denunziante") ad un Organismo sportivo.
2. Il Denunziante ha facoltà di attivare il Garante per la successiva segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, in merito a sospette violazioni del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari da parte di:
 - tesserati dell'Organismo sportivo di appartenenza;
 - tesserati di altro Organismo sportivo.
3. Hanno, altresì, facoltà di attivare direttamente il Garante, per le presunte violazioni di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente ed il Segretario Generale del CONI.
4. E' esclusa l'attivazione del Garante, in presenza di denuncia e/o segnalazione, al solo fine di accertare e/o ad acquisire documentazione e/o prove testimoniali in ordine alla configurabilità di sospette violazioni dei principi e delle regole contenute nel Codice.

Art. 8

Termini, modalità e contenuto della denuncia

1. La denuncia, in forma libera, deve essere presentata alla Segreteria del Garante, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della sospetta violazione, a pena di irricevibilità.
2. A pena di improcedibilità, il Denunziante è tenuto a trasmettere contestualmente copia della denuncia, unitamente all'eventuale documentazione allegata, all'Organismo sportivo di appartenenza del tesserato che avrebbe violato il Codice e/o le norme statutarie e regolamentari e deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso e, segnatamente:
 - a) dati anagrafici del Denunziante ovvero del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche, copia del documento di identità e indicazione del domicilio, indirizzo postale ed eventualmente di posta elettronica, numeri telefonici e di fax del soggetto Denunziante, da utilizzare se necessario nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) sintetica descrizione dei fatti, supportati da idonei elementi di prova, corredata da eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Garante;
 - c) indicazione delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari dell'Organismo sportivo di riferimento che si presumono violate da parte del tesserato ed oggetto della denuncia al Garante.
3. Ogni denuncia deve essere trasmessa presso la Segreteria in originale più una copia, a mezzo raccomandata A/R. L'atto originale e la relativa copia possono essere anticipate a mezzo fax o mediante posta elettronica alla Segreteria. Ai fini del computo dei termini procedurali rileva esclusivamente la data di trasmissione della raccomandata.

Art. 9

Adempimenti in capo all'Organismo sportivo

1. L'Organismo sportivo interessato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Denuncia, è tenuto a darne comunicazione al proprio tesserato, destinatario della denuncia.
2. L'Organismo sportivo interessato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Denuncia, è tenuto a:
 - trasmettere alla Segreteria, copia dell'avvenuta comunicazione;
 - ad informare la Segreteria della sussistenza o meno di un procedimento in corso o dell'intervenuta adozione di un provvedimento da parte dei competenti organi disciplinari con riferimento ai fatti oggetto di denuncia;
 - comunicare le proprie osservazioni nonché elementi ritenuti, comunque, utili per le valutazioni del Garante.

Art. 10

Svolgimento del procedimento

1. Laddove, ai sensi del precedente articolo, venga comunicata la pendenza di un procedimento disciplinare, ovvero l'emissione di un provvedimento, il Garante dispone l'archiviazione della procedura, provvedendo ad informare tempestivamente il Denunziante, il Tesserato nonché l'Organismo sportivo di appartenenza di quest'ultimo.
2. In caso di assenza di procedimenti pendenti ovvero in mancanza di provvedimenti, il Garante procede all'esame della Denuncia, sulla base della documentazione presentata e delle prove a

sostegno prodotte e, qualora lo ritenga necessario, può sentire il Denunziante e il Tesserato che avrebbe commesso la violazione ovvero richiedere una documentazione a supporto di quest'ultimo.

3. Ove la denuncia sia ritenuta infondata, ne dispone l'archiviazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organismo sportivo, dandone tempestiva comunicazione al Denunziante, al Tesserato ed all'Organismo sportivo di appartenenza.
4. Ove la denuncia sia ritenuta fondata, il Garante è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dall'Organismo sportivo, a segnalare ai competenti organi disciplinari dell'Organismo sportivo, la sospetta violazione da parte del tesserato, curando contestualmente la trasmissione, al Denunziante ed al Tesserato che avrebbe commesso la violazione, copia dell'avvenuta comunicazione.
5. Entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento della segnalazione da parte del Garante, l'Organismo sportivo deve comunicare alla Segreteria l'attività conseguente, ivi compresi i provvedimenti adottati a carico del soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1 dell'articolo 13 del presente Regolamento.
6. Le comunicazioni da parte del Garante di cui al presente articolo avverranno a mezzo raccomandata A/R, ancorché potranno essere anticipate utilizzando il fax o la posta elettronica, ove richiesto.

Art. 11

Procedimento d'ufficio

1. Qualora il Garante agisca d'ufficio, prima di provvedere a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla notizia della sospetta violazione del Codice per gli adempimenti conseguenti, deve richiedere all'Organismo sportivo interessato la sussistenza di provvedimenti già adottati o di procedimenti in corso.
2. In caso di assenza di procedimenti pendenti ovvero in mancanza di provvedimenti, il Garante procede alla successiva istruttoria ed agli adempimenti conseguenti nei modi e nei termini di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 12

Procedimento nei confronti di componenti di organi centrali e periferici del CONI

1. In merito a sospette violazioni del Codice da parte di un componente di un organo centrale del CONI, sono legittimati ad attivare il Garante esclusivamente i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI.
2. In merito a presunte violazioni del Codice da parte di un componente di un organo periferico del CONI, è legittimato il Denunziante tesserato o affiliato ad un Organismo sportivo nonché qualsiasi componente di un organo centrale o periferico del CONI.
3. Per le violazioni di cui ai commi precedenti il Garante può anche intervenire d'ufficio.
4. Il procedimento si articola nelle forme e nei termini di cui all'art. 10, salvo quanto previsto nei commi successivi.
5. La denuncia relativa alla sospetta violazione del Codice da parte del componente di un organo centrale o periferico del CONI, deve essere presentata dal Denunziante alla Segreteria.
6. Copia della denuncia deve essere trasmessa contestualmente, a pena di improcedibilità, all'organo centrale o periferico del CONI.

7. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della denuncia, la Segreteria dovrà informarne il soggetto destinatario.
8. Il procedimento si svolge sulla base degli elementi contenuti e comprovati nella denuncia, nelle controdeduzioni, nonché sulla base di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
9. Il Garante, ricevuta la denuncia, procede all'esame della medesima sulla base della documentazione ad essa allegata.
10. E' diritto del componente dell'organo centrale o periferico del CONI richiedere di essere ascoltato e farsi assistere da persona di propria fiducia.
11. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della denuncia, il Garante, accertata la violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, emette la propria decisione inappellabile e commina una o più delle sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, nella misura indicata all'art. 13, comma 2.
12. Qualora il Garante, esperito il procedimento di cui al presente articolo, ritenga infondata la denuncia, ne dispone l'archiviazione entro 60 (sessanta) giorni, dandone tempestiva comunicazione al soggetto Denunziante, al soggetto sottoposto al procedimento ed all'organo centrale o periferico del CONI.
13. Qualora il Garante agisca d'ufficio, sulla base di una segnalazione documentata e corredata da prove a sostegno dei fatti rappresentati, provvede a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla sospetta violazione del Codice per gli adempimenti successivi, a norma dei commi 10 e seguenti del presente articolo.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 13

Erogazione sanzioni

1. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione e attivazione posti a carico dell'Organismo sportivo interessato, ai sensi dell'art. 9 e art. 10, comma 5 del presente Regolamento, nonché nell'ambito del generale dovere di collaborazione di adottare misure dirette a facilitare la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente, determina la trasmissione degli atti, da parte del Garante, alla Giunta Nazionale del CONI per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. L'accertata violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, può comportare una delle seguenti decisioni:
 - a. censura;
 - b. ammenda, fino a un massimo di 10 mila euro;
 - c. proposta del Garante di decadenza dalla carica rivolta all'organo che ha provveduto alla nomina o alla elezione. Per cui:
 - La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Nazionale del CONI, del Presidente, dei componenti eletti del Consiglio Nazionale e del Segretario Generale, può essere deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI;

- La decadenza dalla carica di Presidente del Comitato regionale, può essere deliberata dalla Giunta Nazionale;
- La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Regionale o del Delegato Provinciale del CONI e del Fiduciario locale, può essere deliberata dal Presidente del Comitato Regionale.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attuazione delle modifiche statutarie riguardo l'organizzazione territoriale del CONI, la decadenza dalla carica di componente della Giunta provinciale è deliberata dal Presidente del Comitato provinciale.
2. Ogni Organismo sportivo è tenuto ad aggiornare i propri regolamenti di giustizia, prevedendo le opportune sanzioni in caso di inadempienza ai doveri di collaborazione da parte dei propri tesserati ed affiliati, di cui all'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo.